

Protocollo del gestore A.S.I.S.
per gli impianti sportivi e
per gli impianti sportivi annessi a istituti scolastici (orario extrascolastico)
in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19
- Utenza associativa e Utenti individuali -
dal 06/03/2021 – rev 5

ATTIVITA' SPORTIVE CONSENTITE DAL DPCM 02/03/2021
COME INTEGRATO DALL'ORDINANZA P.G.P. 05/03/2021, n. 66
- IMPIANTI SPORTIVI APERTI -

Il DPCM 02.03.2021 prevede per i territori individuati in **ZONA BIANCA**

ART. 7 – zona bianca

“1. cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive;”.

Il DPCM 02.03.2021 prevede per i territori individuati in **ZONA GIALLA**

ART. 17 – attività motoria e attività sportiva

“1. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.”.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

L'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 05/03/2021, n. 66 (prot. n. A001/2021/160887/1) stabilisce che sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal DPCM 02.03.2021 così come integrate e chiarite:

“Attività sportiva e motoria

“22) nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021 in merito all'attività sportiva, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;

23) è consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso l'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;

24) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona “rossa”), laddove si consente l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;”.

ART. 18 – competizioni sportive di interesse nazionale

“1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.”.

ART. 19 – impianti nei comprensori sciistici

“1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.”.

ART. 20 – attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento

*“...
2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.”.*

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

ART. 21 – istituzioni scolastiche

“...
6. *Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.*”

ART. 27 – attività dei servizi di ristorazione

“1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.”

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

**ATTIVITA' SPORTIVE SOSPENSE E
IMPIANTI CHIUSI DAL DPCM 02.03.2021**

Il DPCM 02.03.2021 prevede per i territori individuati in **ZONA BIANCA**

ART. 7 – zona bianca

“1. cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive;”.

Il DPCM 02.03.2021 prevede per i territori individuati in **ZONA GIALLA**

ART. 9 – misure relative agli spostamenti in zona gialla

“1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.”.

L’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 05/03/2021, n. 66 (prot. n. A001/2021/160887/1) stabilisce che sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal DPCM 02.03.2021 così come integrate e chiarite:

“Spostamenti consentiti

...
5) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione”), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021;

6) resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;”.

ART. 17 – attività motoria e attività sportiva

“.....
2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.**

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.”.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

ART. 19 – impianti nei comprensori sciistici

“1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.”.

ART. 20 – attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento

“...
2. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.”.

ART. 27 – attività dei servizi di ristorazione

*“1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. **Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.** Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.*

*2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.** Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.”.*

Qualora il territorio della Provincia autonoma di Trento rientri in **ZONA ARANCIONE**, il DPCM 02.03.2021 prevede **le ulteriori misure di contenimento (in aggiunta a quelle di zona gialla):**

ART. 35 – misure relative agli spostamenti in zona arancione

“1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.”.

ART. 37 – attività dei servizi di ristorazione

“1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.”.

Qualora il territorio della Provincia autonoma di Trento rientri in **ZONA ROSSA**, il DPCM 02.03.2021 prevede **le ulteriori misure di contenimento (in aggiunta a quelle di zona arancione):**

ART. 40 – misure relative agli spostamenti in zona rossa

“1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa é consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.”.

ART. 41 – attività motoria e attività sportiva

“1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.”.

**APERTURE / CHIUSURE IMPIANTI SPORTIVI
IN GESTIONE A.S.I.S. DAL 06/03/2021**

Vedi allegato A.

**Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento**

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

**PROTOCOLLO DEL GESTORE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
APERTI DAL 06/03/2021**

ORARI E MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Utenza associativa: apertura su prenotazione oraria presso Ufficio rapporti utenti.

Le prenotazioni e le modifiche/variazioni/disdette vanno formulate entro il mercoledì della settimana precedente il turno richiesto o la variazione del turno richiesto (settimana intesa da lunedì a domenica).

Utenti individuali piscine e PalaGhiaccio: biglietti e abbonamenti presso la cassa impianto.

Utenti individuali Campo scuola di atletica leggera: vendita abbonamenti presso Ufficio rapporti utenti.

Utenti individuali Centro fondo Viote (dopo l'inizio della stagione invernale): Vendita biglietti e abbonamenti presso la cassa impianto.

TEMPI E MODALITA' DI INGRESSO, SPAZI E SERVIZI DISPONIBILI

Tempi e modalità di ingresso, spazi disponibili sono indicati per ciascun impianto **nell'allegato B** del presente protocollo. **Per le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto E' INTERDETTO L'USO DEGLI SPOGLIATOI INTERNI.** Per campi all'aperto si intendono i campi destinati al calcio, al rugby, al football americano, al softball, al baseball, al cricket e all'atletica leggera.

Tutti le attività di allenamento e di gare consentite si svolgono a porte chiuse.

Non si accede all'impianto prima del proprio turno e senza il triage in ingresso. Il servizio di custodia ha facoltà di mantenere chiusi porte d'ingresso e delle tribune al fine di gestire gli orari e i flussi di entrata/uscita.

Gli organizzatori svolgono il **trriage** per tutti gli operatori sportivi ammessi (atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, eventuali accompagnatori ammessi, eventuali spettatori consentiti...). Provvedono altresì a tracciare e conservare per almeno 14 giorni gli ingressi dei propri operatori sportivi.

Gli impianti sportivi sono dotati di:

- a. dispenser per gel igienizzante
- b. termoscanner su piantana
- c. avviso-informativa per triage d'ingresso in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19
- d. sintesi norme comportamentali in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19
- e. kit DPI per soccorso di persona in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 (posizionato insieme a cassetta pronto soccorso e DAE)
- f. kit per auto-igienizzazione: bobine di carta con flacone prodotto PMC idroalcolico (nel campo di gioco)
- g. servizio di pulizia di ripasso infrautilizzi per igienizzazione di attrezzature, sanitari, arredi e punti di maggior contratto con prodotti disinfettanti PMC a base di alcol (70/75%) o di cloro (0,1%)
- h. servizio di pulizia quotidiana (detersione + igienizzazione con prodotti PMC)
- i. aereazione locali
- j. cestini per rifiuto indifferenziato (anche per conferimento DPI usati).

Tutti rispettano responsabilmente la **disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza** disposta dalle Autorità nazionali e provinciali.

Tutti rispettano il **distanziamento** in ogni locale e spazio.

Tutti evitano soste e **assembramenti** nell'impianto.

Tutti utilizzano i previsti **DPI**.

Tutti rispettano le modalità e i tempi di **igienizzazione** individuati nel presente protocollo. Ove non interdetti, gli spogliatoi e gli altri locali non igienizzati non possono essere messi a disposizione di un nuovo gruppo fino ad avvenuta igienizzazione. Gli intervalli di tempo inseriti a planning per l'igienizzazione sono dedicati all'aereazione dei locali e al servizio di igienizzazione di sanitari, docce, rubinetteria, panche, armadietti, asciugacapelli, attrezzature mobili (es. tappeti)

o fisse (es. spalliere, pertiche, quadri svedesi) della struttura e altri punti di contatto usati. Durante queste lavorazioni di pulizia, è vietata la compresenza di lavoratori e utenti nei locali.

Uso delle **docce individuali (box chiuso) degli spogliatoi non interdetti**: consentito. Si invitano gli organizzatori a valutare se far uso delle docce per gli operatori sportivi under 16, salvo che per le squadre ospiti.

Uso delle **docce comuni (aperte) degli spogliatoi non interdetti**: consentito solo con utilizzo **alternato** dei punti doccia per raggiungere il **distanziamento** interpersonale di almeno un metro. Si invitano gli organizzatori a valutare se far uso delle docce per gli operatori sportivi under 16, salvo che per le squadre ospiti.

Uso degli **asciugacapelli, degli asciugamani elettrici e degli armadietti degli spogliatoi non interdetti**: consentito solo con utilizzo **personale, alternato** e comunque fino a raggiungere il **distanziamento** interpersonale di almeno un metro durante l'uso contemporaneo. E' vietato l'uso promiscuo degli armadietti.

Specifiche per impianti a utenza individuale (Piscine, PalaGhiaccio, Campo scuola di atletica leggera, Centro fondo Viote Monte Bondone)

E' richiesta la compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione sullo stato di salute e i propri contatti (scaricabile dal sito o disponibile sull'impianto) da consegnarsi all'addetto cassa A.S.I.S.

Specifiche per piscine coperte di Trento Nord, Manazzon, Del Favero (ove aperte)

Durante le fasce di igienizzazione infrautilizzi è escluso l'uso e il passaggio in spogliatoi, servizi e wc.

E' consentita la permanenza sul piano vasca del locale vasca.

Specifiche per PalaGhiaccio (utenza associativa)

- Tutti gli spogliatoi posti a nord (lato baseball) sono disponibili a rotazione.
- Qualora il numero di atleti fosse superiore a 12 e gli spogliatoi a rotazione a nord non fossero sufficienti ad ospitare tutti gli atleti *di un medesimo gruppo*, l'Organizzatore formerà più gruppi di max 12 atleti che utilizzeranno in successione il medesimo spogliatoio. Per gli atleti che non fruiscono del servizio docce, è consentito l'utilizzo delle palestre danza e ginnica (ove non prenotate) e/o dello spogliatoio del pubblico individuale.

E' vietato lasciare in luoghi condivisi con altri (ad es. spogliatoi, panche, armadietti, appendiabiti...) gli indumenti indossati per l'attività fisica. Gli indumenti vanno riposti negli zaini o nelle borse personali e, una volta rientrati a casa, lavati separatamente dagli altri indumenti. Qualora l'Organizzatore mantenga in deposito sacche di indumenti o attrezzatura, rimane a suo carico la pulizia e l'igienizzazione (giornaliera e infrautilizzo) di panche, appendiabiti, armadietti e superfici occupate

Specifiche per palestre

Nelle sale pesi/fitness, il layout delle macchine e delle attrezzature in uso deve consentire il distanziamento minimo di due metri dal centro di ogni postazione dalle altre e anche dai percorsi di passaggio

Specifiche per piscine scolastiche

L'utilizzo delle docce è consentito se espressamente e preventivamente richiesto dall'Organizzatore dell'attività. In caso di richiesta d'uso delle docce, si determina l'allungamento a mezz'ora del tempo necessario di pulizia/igienizzazione tra l'orario di termine di una attività e l'inizio della successiva (diversamente stabilito in quindici minuti).

SPETTATORI DELLE GARE E MANIFESTAZIONI AMMESSE

Gli eventi e le manifestazioni sportive ammessi dal DPCM 14/01/2021 e successive modifiche sono possibili **solo a porte chiuse**.

Si ricorda che durante gli allenamenti non è prevista la presenza di pubblico. Le tribune e gli spazi al pubblico in piedi non sono accessibili durante gli allenamenti.

TRIAGE D'INGRESSO E PERMANENZA

A. Per gli **utenti individuali ammessi di Piscine, PalaGhiaccio, Campo scuola atletica leggera e Centro fondo Viote**, è richiesta la compilazione e sottoscrizione di una **dichiarazione** attestante le condizioni di salute e i contatti avuti (scaricabile dal sito o disponibile sull'impianto) da consegnarsi all'addetto cassa A.S.I.S..

Per gli abbonati, è possibile compilare la dichiarazione ogni 14 giorni purchè ad ogni accesso si rilevi la temperatura corporea con il termoscanner disponibile sull'impianto e l'utente si impegni a comunicare eventuali modifiche della dichiarazione resa.

E' vivamente raccomandato a tutti di scaricare e mantenere attiva l'app Immuni.

La dichiarazione sarà conservata da A.S.I.S. per 14 giorni (informativa GDPR pubblicata sul sito <https://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-per-periodo-emergenza-epidemiologica-covid-19/> e affissa sugli impianti).

La dichiarazione per i minorenni deve essere resa dal genitore o dall'adulto affidatario con cui si accompagna. I minori over 12 e under 18 non accompagnati devono portare con sé la dichiarazione sottoscritta da un genitore. Nel caso in cui un minore over 12 e under 18 non fosse munito di dichiarazione, l'operatore di cassa provvede a misurare la febbre, intervistare il minore circa le altre dichiarazioni del triage e a compilare un elenco interno con nome, cognome, luogo e data di nascita dei minori 12-18 non accompagnati e non muniti di dichiarazione.

B. **Per gli sport individuali e di squadra ammessi**, sotto la propria responsabilità, l'Organizzatore sportivo provvede a:

- richiedere, raccogliere e conservare per almeno 14 giorni la dichiarazione per l'ingresso resa da ciascun operatore sportivo anche in forma di registro (atleta, tecnico, accompagnatore ammesso, altre figure) attestante l'assenza di infezione da Sars-Cov 2 e di rischio contagio e/o comunque provvede a svolgere il triage d'ingresso quotidiano come previsto dalle Linee guida della propria FSN/DSA/EPS. Per gli *sport di contatto e di squadra* l'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale prot. n. 385336/1 del 3.7.2020 prevede altresì che l'accesso degli operatori sportivi possa avvenire solo in assenza di segni/sintomi per un periodo precedente l'attività pari almeno a tre giorni e dopo la rilevazione della temperatura corporea
- curare la sorveglianza sanitaria degli atleti e dello staff tecnico in riferimento all'idoneità sportiva secondo il quadro normativo vigente
- rispettare il presente Protocollo e le Linee guida della propria FSN/DSA/EPS
- applicare il Protocollo sanitario previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3180 del 3.5.2020 se sport individuali o del 18.5.2020 se sport di squadra (allegato 4 delle circolari)
- valutare la capienza dell'impianto ai fini dell'ammissione dei soggetti per lo svolgimento di ciascuna disciplina
- valutare e gestire l'ammissibilità di spettatori, ove ammessi, secondo la capienza consentita dalle Autorità in periodo di emergenza epidemiologica.

C. **Per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere ammesse**, sotto la propria responsabilità, l'Organizzatore sportivo, anche se privo di affiliazione a FSN/DSA/EPS, provvede a:

- richiedere, raccogliere e conservare per almeno 14 giorni la dichiarazione per l'ingresso quotidiano resa da ciascun operatore sportivo (atleta, tecnico, accompagnatore ammesso, altre figure) attestante l'assenza di infezione da Sars-Cov 2 e di rischio contagio
- curare la sorveglianza sanitaria degli atleti e dello staff tecnico in riferimento all'idoneità sportiva secondo il quadro normativo vigente ove prevista per l'attività sportiva/motoria organizzativa

applicare le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare del 19.5.2020 e il relativo Protocollo attuativo approvato con decreto 22.10.2020 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- fornire ai propri operatori sportivi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nel sito sportivo in cui entra
- fornire propri codici di condotta ai propri operatori sportivi
- valutare la capienza dell'impianto ai fini dell'ammissione dei soggetti per lo svolgimento di ciascuna disciplina e tenere conto che il Protocollo del Governo del 22.10.2020 stabilisce i seguenti numeri massimi di persone che possono essere presenti contemporaneamente in una struttura:

impianti indoor	12 mq / persona
piscine ad uso natatorio	7 mq / persona
piscine non ad uso natatorio	4 mq / persona

- rispettare le disposizioni delle Autorità e del gestore del sito sportivo disposte con il presente Protocollo.

D. Per quanto qui non specificato o derogato e di competenza del gestore dell'impianto, si applica il Regolamento d'uso degli impianti sportivi di A.S.I.S..

PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA DEL GESTORE

Accoglienza, accompagnatori e equipaggiamento atleti

- L'utente individuale e l'operatore sportivo (atleta, tecnico, arbitro, accompagnatore ammesso, altre figure) non possono entrare nell'edificio sportivo se hanno più di 37,5° di febbre o presentano uno degli altri sintomi di pericolo Covid-19 (ad esempio sintomi influenzali quali tosse o difficoltà respiratorie). Per gli sport di contatto e di squadra, non possono entrare nell'edificio sportivo anche gli operatori sportivi che hanno avuto uno di questi sintomi in uno dei tre giorni precedenti l'ingresso. Chi presenta queste condizioni ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di metterne al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale
- L'utente individuale e l'operatore sportivo (atleta, tecnico, arbitro, accompagnatore ammesso, altre figure) non possono entrare nell'edificio sportivo se sono in stato di quarantena, salvo esibire i documenti di guarigione rilasciati dalla ASL all'Associazione sportiva presso cui è iscritto/collegato o, qualora si tratti di utente individuale, ad A.S.I.S.
- Coloro che, nei 14 giorni precedenti l'ingresso, hanno avuto contatti con persone positive al virus Covid-19 non possono entrare nell'edificio sportivo
- **Gli accompagnatori e i visitatori non possono entrare nell'edificio sportivo. Gli istruttori devono accogliere e riconsegnare gli ospiti all'ingresso del sito sportivo. Quali eccezioni sono consentite:**

- o la presenza di un **accompagnatore** per atleti con **disabilità** ed esclusivamente per favorirne l'ingresso e la vestizione (max un accompagnatore convivente/congiunto)
- o la presenza di un **accompagnatore** per atleti **under 8** per favorirne l'ingresso e la vestizione (max un accompagnatore convivente/congiunto). Qualora l'organizzatore ammetta accompagnatori di minori under 8, la capienza atleti degli spogliatoi è diminuita di 1 atleta per ogni 2 accompagnatori presenti.

L'Organizzatore sportivo cura il triage d'ingresso degli eventuali accompagnatori. Per gli utenti individuali il triage è curato da A.S.I.S..

Gli accompagnatori e i tecnici che gravitano nell'impianto indoor devono indossare la mascherina.

- L'utente individuale e l'operatore sportivo entra nell'impianto sportivo munito di tutto l'occorrente inclusi i DPI previsti, dotato di una borsa in cui riporre i propri indumenti (compresa la mascherina durante la balneazione, la doccia o la pratica sportiva sul campo di gioco indoor e outdoor) e di una sacca nella quale riporre le proprie scarpe. La borsa utente chiusa può rimanere depositata a nello spogliatoio/armadietto, a bordo campo, a bordo vasca o su panchine

- E' vietato lasciare in luoghi condivisi con altri (ad es. spogliatoi, panche, armadietti, appendiabiti...) gli indumenti indossati per l'attività fisica. Gli indumenti vanno riposti negli zaini o nelle borse personali e, una volta rientrati a casa, lavati separatamente dagli altri indumenti
- E' vietato consumare cibo all'interno dell'impianto sportivo
- In caso di attività a terra in palestre: a. utilizzare solamente gli spazi definiti dagli istruttori e con materassino personale; b. sanificarsi immediatamente le mani dopo gli esercizi; c. non toccare bocca-naso-occhi con le mani
- E' vietata l'attività di lavanderia di indumenti sportivi nei locali a rotazione dei siti sportivi.

Distanziamento interpersonale

- In assenza di attività fisica, è necessario mantenere ovunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro
- Durante l'attività fisica, è necessario mantenere un distanziamento interpersonale minimo adeguato all'intensità dell'esercizio e all'atto motorio praticato, comunque non inferiore a 2 metri. Si raccomanda a ciascun Organizzatore sportivo di applicare la misura di distanziamento prevista dalle Linee guida della propria FSN/DSA/EPS
- In caso di attività metabolica a riposo, è preferibile mantenere un distanziamento interpersonale minimo di 2 metri
- E' fatto divieto di sosta prolungata e di assembramento in tutto l'impianto sportivo e anche negli spazi comuni (atrii, corridoi, scale, distributori di bevande, bagni al pubblico, aree esterne...)
- E' raccomandato agli Organizzatori sportivi di formare nuclei di atleti possibilmente prestabiliti, chiusi e stabili e comunque tali da garantire le norme di distanziamento richieste dalla propria FSN/EPS/DSA, evitando il raduno in gruppi in spazi ristretti.

Dispositivi di protezione individuale

- E' necessario indossare in qualsiasi momento la mascherina all'interno dell'impianto sportivo, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva sul campo di gioco
 - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni
 - c) per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- E' pertanto obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito. E' obbligatorio indossare la mascherina anche durante l'allenamento se l'operatore sportivo si sposta da una postazione di allenamento all'altra.
- Gli accompagnatori e i tecnici che gravitano sul campo di gioco indoor devono sempre indossare la mascherina
- E' altresì necessario indossare la mascherina *nei luoghi all'aperto* a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Misure e pratiche di igiene

- Nei campi di gioco e nelle zone a piedi nudi delle piscine si può accedere solo con calzature idonee. Nel campo di pattinaggio si accede usando i pattini. Le proprie calzature vanno inserite in una busta riposta nel proprio zaino/borsa
- Lavare o detergere frequentemente le mani e comunque detergere le mani prima e dopo la pratica sportiva anche attraverso gli appositi dispenser di gel disinfettante
- Evitare abbracci e strette di mano. Evitare di battere il cinque o altri gesti di contatto
- Non toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani
- Nei campi all'aperto, non sputare o liberare il naso a terra. Non inumidire la mano con saliva
- In caso di tosse o starnuto, utilizzare un fazzoletto o l'incavo del braccio. Evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- Gettare i fazzoletti monouso nei contenitori del rifiuto residuo
- Evitare la condivisione tra persone di bicchieri o bottiglie. Usare bicchieri monouso o bottiglie personalizzate

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria (esempio: smartphone, asciugamani, accappatoi, asciugacapelli personali se ammessi). Disinfettare i propri effetti personali.

- Oltre al servizio di pulizia quotidiana, tra un turno e l'altro, A.S.I.S. assicura il servizio di igienizzazione degli arredi e delle attrezzature dell'impianto e dei punti di contatto in spogliatoi e palestre. Nei medesimi spazi temporali (giornaliero e infradaily) sarà assicurato il ricambio d'aria naturale dei locali chiusi
E' consentito l'uso di attrezzi/attrezzatura dell'Organizzatore sportivo con igienizzazione a cura del proprietario e non del personale del sito sportivo. Il deposito di attrezzatura di squadra (palloni, giochi, tavolette...) è consentito solo in appositi depositi, previa autorizzazione al magazzinaggio, e con igienizzazione al termine di ogni allenamento a cura dell'Organizzatore sportivo
- E' vietato utilizzare in modo promiscuo e/o in compresenza le attrezzature sportive e gli attrezzi sportivi senza accurata pulizia o igienizzazione prima del riutilizzo. L'igienizzazione delle attrezzature sportive dell'Associazione e/o dell'utente è a carico dell'Associazione e/o dell'utente. L'igienizzazione delle attrezzature dell'impianto sportivo è a carico di A.S.I.S.. Gli attrezzi e le attrezzature che non possono essere igienizzati non possono essere usati
- E' vietato toccare oggetti e segnaletica fissa

Inoltre per le piscine

- Per accedere al piano vasca delle piscine è obbligatorio passare dalla vaschetta lava piedi. E' inoltre necessario fare una doccia saponata presso i presidi di bonifica prima di entrare in vasca. In vasca è obbligatorio indossare la cuffia
- Entrando in acqua delle vasche, è necessario avvicinarsi a bordo vasca con la mascherina, e poi riporla in un sacchetto monouso mentre si nuota, quindi indossarla nuovamente all'uscita dalla vasca
- In acqua è assolutamente vietato: starnutire, sputare, soffiarsi il naso e urinare
- E' obbligatorio l'utilizzo dei pannolini contenitivi per i bambini 0/3 anni

Autoresponsabilizzazione e partecipazione

- All'utente e all'Organizzatore sportivo è richiesto di collaborare per il mantenimento delle disposizioni sull'accesso e sull'uscita, sul distanziamento interpersonale, sul divieto di sosta e assembramento all'interno dell'edificio sportivo, oltre che il rispetto delle pratiche igienico-comportamentali dettate dalle Autorità per l'emergenza epidemiologica Covid-19
- Afferisce alla responsabilità individuale il rispetto del distanziamento minimo interpersonale
- L'Organizzatore è invitato a far presente per iscritto e anticipatamente eventuali aspettative/esigenze dettate dalle norme del proprio ordinamento sportivo.

ULTERIORI MISURE DELL'ORGANIZZATORE SPORTIVO

- L'Organizzatore dell'attività sportiva valuta e rispetta quanto previsto circa le attività sportive ammesse dagli articoli 17-18-19 del DPCM 02.03.2021 tenuto conto anche di quanto stabilito dal CONI o dal CIP e pubblicato sul sito https://www.coni.it/images/speciale_covid19/competizioni_eventi/Calendario_Eventi_di_interesse_nazionali_FSN-DSA_19-11-2020.pdf, nonché dei chiarimenti e delle integrazioni disposte con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 05.03.2021, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.
- L'Organizzatore dell'attività sportiva ammesso a prenotare l'impianto è tenuto a rispettare il presente Protocollo e le Linee guida stabilite dalla propria FSN/DSA/EPS.
- L'Organizzatore sportivo è tenuto a svolgere con il proprio medico competente o il proprio medico sportivo/sociale la sorveglianza sanitaria degli atleti e dello staff tecnico in riferimento all'idoneità sportiva secondo il quadro normativo vigente ove prevista per l'attività sportiva/motoria organizzativa
- L'Organizzatore sportivo è tenuto a valutare e gestire il rischio legato al sistema di trasporto (pubblico, a navetta, privato) utilizzato dall'operatore sportivo per recarsi nel sito sportivo
- L'Organizzatore sportivo è tenuto a valutare e rispettare la capienza dell'impianto ai fini dell'ammissione dei soggetti per lo svolgimento di ciascuna disciplina
- Compete allo stesso Organizzatore comunicare il proprio protocollo di salute e sicurezza ai propri tesserati ed eseguire le misure in esso stabilite anche nel rispetto delle disposizioni riferibili all'attività organizzata contenute nei seguenti documenti:

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiericlamati@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

- le disposizioni in materia di distanziamento interpersonale, per l'obbligo della mascherina, per la presenza di spettatori e per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali stabilite con DPCM 02.03.2021, con Decreto del Ministro dello Sport 13.10.2020 (sport di contatto) e successive ordinanze attuative del Presidente della Giunta provinciale;
- le Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria adottate dalla Giunta provinciale con delibere n. 689 del 22.5.2020 (all. 13 della delibera) e n. 799 dell'11.6.2020;
- le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare n. 3180 del 3.5.2020
- le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare del 18.5.2020
- le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare del 19.5.2020 e il relativo Protocollo attuativo approvato con decreto 22.10.2020 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

VALIDITA' DEL PRESENTE PROTOCOLLO E DELLA PRESENTE INFORMATIVA

Il presente protocollo si applica dal 6 marzo 2021 fino a aggiornamento o revoca. Potrebbe essere aggiornato a seguito dell'adozione di Protocolli o Linee guida dell'Autorità sanitaria o della Provincia autonoma di Trento.

I protocolli di salute e sicurezza di A.S.I.S. sono pubblicati nella sezione "Protocolli Covid 19" del sito A.S.I.S. raggiungibile al link: <https://www.asis.trento.it/it/protocolli-covid-19/>.

Allegato A: quadro impianti sportivi aperti o chiusi dal 6 marzo 2021

Allegato B: quadro sinottico delle misure per allenamenti e partite per ciascun impianto sportivo ove aperti dal 6 marzo 2021.

Prot. n. 3318/A/2021/NM del 05.03.2021.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.Iva
e n° iscr. Registro Imprese
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 992990
pec: asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24